

FOCUS ON

NOMINA DEL SINDACO NELLE SRL: IL CRITERIO DEL NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI

Il criterio del numero medio di dipendenti nel nuovo art. 2477 cc, riformato dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

OBBLIGO DI NOMINA DI SINDACO O REVISORE NELLE SRL: IL NUOVO ART. 2477 CC E IL CRITERIO DEL NUMERO MEDIO DI DIPENDENTI

Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019) contiene alcune norme che sono già entrate in vigore in data 16/3/2019 (trattasi perlopiù delle modifiche al Codice Civile in tema di governance societaria, mentre la maggior parte della riforma entrerà in vigore solo ad agosto 2020). Tra queste, la novella dell'art. 2477 c.c. sulla nomina di sindaco o revisore nelle SRL.

Nella formulazione *ante* dlgs 14/2019, l'art. 2477 c.c. richiamava l'art. 2435-bis c.c. riguardo alle soglie dimensionali, superate le quali scattava l'obbligo di nominare l'organo di controllo nelle SRL.

Quelle soglie dimensionali, a seguito della riforma, sono oggi enucleate direttamente dall'art. 2477, comma 2, lett. c) c.c. e risultano più che dimezzate rispetto alla disciplina previgente¹.

Tra questi indici, figura la media dei dipendenti occupati nell'esercizio (che oggi viene fissata nel numero di 10).

In attesa che il Legislatore o il Ministero competente forniscano un'interpretazione autentica della norma, si ritiene prudente e ragionevole adottare gli stessi criteri ermeneutici pacificamente utilizzati da dottrina e giurisprudenza nella vigenza della precedente versione dell'art. 2477 cc, con riferimento ai criteri quantitativi previsti dall'art. 2435-bis cc.

Innanzitutto, la media dei lavoratori dipendenti occupati durante l'esercizio deve essere individuata come media giornaliera. Si consideri, ad esempio, il caso della Rossi s.r.l., che – nel corso dell'esercizio di riferimento – ha impiegato 108 lavoratori dipendenti, di cui 48 per 334 giorni e 60 per 31 giorni: la media effettiva, rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 2435-bis c.c., è pari a n. 49,02, ovvero $[(48 \text{ unità} * 334 \text{ giorni}) + (60 \text{ unità} * 31 \text{ giorni})]/365$.

In secondo luogo, eventuali dipendenti part-time devono essere considerati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, ai sensi dell'art. 6 Dlgs 61/2000 e del successivo art. 9 Dlgs 81/2015² (decreto attuativo della L. 183/2015, cd. Jobs Act), con arrotondamento all'unità superiore delle frazioni di orario eccedenti la somma degli orari individuali a tempo parziale corrispondente ad unità intere di orario a tempo pieno.

¹ Di seguito il testo del nuovo art. 2477 cc.

“Art. 2477.

Sindaco e revisione legale dei conti.-

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità. [...]”

² “Art. 9.Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale-

1.Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno”

Si ipotizzi, per esempio, la presenza di 3 lavoratori assunti a tempo parziale, con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore. Considerando un normale orario a tempo pieno di 40 ore settimanali, si devono rapportare le ore complessive part-time a settimana alle ore settimanali a tempo pieno e, quindi, $(18 + 20 + 24) : 40 = 62 : 40 = 1$ unità da 40 ore più 22 ore che superano la metà dell'orario normale, comportando l'arrotondamento all'unità superiore.

Conseguentemente, ai fini dell'applicazione dell'art. 2435-bis c.c., 3 lavoratori part-time devono essere conteggiati come 2 dipendenti occupati in media durante l'esercizio: in tal senso, si veda anche la Circolare Ministero del Lavoro del 30 aprile 2001, n. 46³.

Al riguardo, Assonime (Caso n. 9/2017) ha affermato che la nozione di "dipendenti occupati" prevista dalla disciplina sul bilancio abbreviato dovrebbe comprendere anche quelle figure di collaborazione organizzata dal committente (c.d. rapporti di lavoro etero-organizzati) alle quali si applica la disciplina in tema di lavoro subordinato secondo il DLgs. 81/2015. Poiché sono caratterizzati da prestazioni soggette all'esercizio di un'attività organizzativa del datore, questi rapporti di collaborazione contribuiscono a determinare la reale dimensione dell'impresa ai fini delle norme in esame.

Avv. Nicola Traverso

³ Di seguito un estratto della parte più rilevante della Circolare in esame.

[...] CRITERI DI COMPUTO DEI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE

L'art. 6 detta il criterio di computo dei lavoratori a tempo parziale nell'organico ai fini dell'applicazione di istituti che a tale consistenza facciano riferimento. Il comma 1 dell'art. 6 come ridefinito dal decreto correttivo, stabilisce che in tutte le ipotesi in cui, per legge o per contratto collettivo, si rende necessario l'accertamento della consistenza dell'organico, i lavoratori a part-time si computano sommando l'orario concordato con ogni singolo lavoratore e raffrontando la somma con l'orario complessivo svolto dai lavoratori a tempo pieno, con arrotondamento all'unità superiore della sola frazione eccedente la somma come innanzi individuata e superiore alla metà dell'orario a tempo pieno; ad esempio, nel caso in cui 3 lavoratori siano assunti con contratto di part-time orizzontale con orari settimanali, rispettivamente, di 18, 20 e 24 ore, si procederà nel seguente modo: $18 + 20 + 24 = 62$ ore : 40 ore (orario normale) = 1 unità con il resto di 22 ore e poiché 22 ore superano la metà dell'orario normale (40 ore), si computerà – come arrotondamento – una ulteriore unità; nella fattispecie, quindi, i 3 lavoratori part-time determinano 2 unità lavorative ai fini previsti dall'art. 6.

Non è stata, invece, modificata dal decreto legislativo correttivo la disposizione di cui al comma 2 dell'art. 6 del decreto legislativo n. 61 secondo cui ai soli fini dell'applicabilità della disciplina di cui al titolo III della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, i lavoratori a tempo parziale si computano come unità intere, quale che sia la durata della loro prestazione lavorativa. [...]"